



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NOTIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO E ONERE DEL CONTRIBUENTE DI COMUNICARE IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA RESIDENZA O DEL PROPRIO DOMICILIO

- Sentenza del 12/01/2026, dep. 16/01/2026, n. 8/2026 - Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara, Sez. 1

Composizione

- Pres. Gambardella
- Rel. Ghedini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - TRIBUTI (IN
GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Atto impositivo – Destinatario che non ha comunicato la variazione del
domicilio - Notifica presso la residenza anagrafica risultante dai registri
anagrafici – Legittimità – Sussistenza.

Massima

In tema di notificazione degli atti impositivi, è legittima la notificazione
eseguita dall'Amministrazione finanziaria presso la residenza del contribuente
risultante dai registri anagrafici, atteso che, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.P.R.
n. 600 del 1973, l'efficacia delle variazioni del domicilio fiscale nei confronti
dell'ente impositore è subordinata alla loro conoscibilità secondo le modalità
previste dalla legge. Ne consegue che grava sul contribuente l'onere di
comunicare tempestivamente il trasferimento della propria residenza o del
proprio domicilio, non potendo egli opporre all'Amministrazione l'ignoranza
della variazione non ritualmente resa conoscibile, né dedurre l'invalidità della
notifica validamente effettuata presso l'indirizzo risultante dagli archivi
anagrafici e fiscali.

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60
- Cod. proc. civ., art. 140

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, ord. 14/09/2025, n. 25168
- Cass. civ., Sez. 5., ord. 08/09/2025, n. 24745

Anno pubb.

- 2026